



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 21 Maggio 2024

Prot. 59/24

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Renato FRANCESCHELLI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Carlo DALL'OPPIO

Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Socc. Tecnico e l'Ant. Boschivo
Ing. Marco GHIMENTI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Al Direttore reg.le Vigili del Fuoco Sicilia
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Oggetto: **Attività di Soccorso pubblico in Sicilia**

Richiesta intervento urgente a tutela del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

Come è sicuramente noto, in Sicilia, da diverso tempo accade sempre più di frequente che, in occasione di richieste di soccorso per persone in pericolo/infortunata in zone non urbanizzate/impervie, il Servizio sanitario del 118 chieda l'intervento dell'Organizzazione di volontariato Soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) anziché, come dovrebbe, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In aggiunta, talvolta risulta che il CNSAS chieda l'intervento di mezzi aerei di Amministrazioni dello Stato, diverse dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), le quali si attivano autonomamente per effettuare operazioni di soccorso pubblico.

E mentre tutto ciò accade, il nostro Corpo nazionale o viene tenuto all'oscuro di quanto sta accadendo o "rimane inerte" di fronte ad altri soggetti che svolgono interventi di soccorso pubblico che la legge assegna prioritariamente ai Vigili del Fuoco.

Inoltre, accade spesso che il personale dei Reparti Volo dei Vigili del Fuoco rimanga "a terra" nelle proprie caserme mentre altri svolgano le funzioni del CNVVF.


Al di là delle scomposte affermazioni del Presidente dell'organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. Sicilia più volte segnalate da questa O.S. CONAPO (tra le tante si veda, [CONAPO prot. n. 08/23 del 12.01.2023](#), allegata), appare ancora più grave il fatto che altre Amministrazioni dello Stato così come il Servizio sanitario regionale non ravvisino in queste circostanze il dovere di allertare il Corpo dello Stato istituzionalmente preposto a svolgere questi compiti.

Per quanto sopra detto, **questa O.S. CONAPO**, al fine di tutelare i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, **chiede alle SS.LL. in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, di assicurare tutti gli interventi necessari per garantire il pieno rispetto della legge e delle attribuzioni che essa conferisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

Auspicando un diretto e fattivo interessamento, si ringrazia anticipatamente e si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini




Allegato n. 1, come al testo



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 12 Gennaio 2023

Prot. n. 08/2023

Al Ministro dell'Interno

Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Guido PARISI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Organizzazione di volontariato "Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico".
Segnalazione recenti criticità e Richiesta di intervento.**

È sicuramente cosa nota a tutti il verificarsi, sempre con maggior frequenza, di "prese di posizione" da parte dell'Organizzazione di volontariato "Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" (C.N.S.A.S.) rivendicando la titolarità ad essere l'unico o il principale soggetto deputato all'effettuazione o al coordinamento del/la soccorso/ricerca in ambiente impervio. Prese di posizione talvolta a discapito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) che potrebbero altresì generare confusione a potenziale danno anche del soccorso ai cittadini.

Preme a questa O.S. CONAPO, Sindacato autonomo Vigili del Fuoco, che in passato ha in più occasioni evidenziato le innumerevoli criticità emerse via via con il C.N.S.A.S., sottolineare alcuni recenti casi e sollecitare un tempestivo intervento da parte di codesti Ministero e Dipartimento a tutela dei Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico ai cittadini.

In relazione ad un **recente (11.11.2022) intervento a San Vito Lo Capo (TP), Falesia di Salinella**, per soccorso a persona infortunatasi durante un'arrampicata su una falesia, alla base della quale già era stata portata, da quanto ci risulta dal proprio compagno di uscita, il Presidente del Servizio reg.le Sicilia del C.N.S.A.S. rivolgeva una incomprensibile critica (Nota C.N.S.A.S.- Servizio reg.le Sicilia del 15.11.2022, **doc.1**) a vari Corpi dello Stato e, in special modo, al nostro Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A detta del Presidente del C.N.S.A.S. Siciliano, nell'evento in questione in cui si sarebbe assistito addirittura ad un "improvvido" intervento da parte dei Vigili del Fuoco, non sarebbe stata rispettata la asserita esclusività del C.N.S.A.S. quale referente unico per gli interventi sanitari e per gli interventi, secondo una definizione "artistica", "a potenziale rischio evolutivo sanitario" in montagna, in ambiente impervio ed in grotta.

Una pretesa probabilmente frutto della capziosa interpretazione del quadro normativo che regola l'attività di Soccorso Pubblico che abitualmente viene avanzata dal C.N.S.A.S., nel

vano tentativo di forzare l'interpretazione della legge asserendo di essere titolari di una inesistente esclusività del soccorso in ambiente impervio. Una Organizzazione di volontariato che, con toni molto discutibili come nella missiva di cui sopra (doc.1), sembra sempre più indirizzata ad opporsi a chi, Amministrazioni dello Stato incluse, si frappone al raggiungimento dell'esclusività del soccorso in ambiente impervio.

Si tratta certamente di un comportamento decisamente distonico rispetto a quello che si immagina possa essere tenuto da chi svolge un servizio di pubblica utilità e dunque concorre, insieme a diverse Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, allo svolgimento di servizi che ineriscono la sicurezza ed il soccorso per i cittadini.

Non si ritiene utile dilungarsi in questa occasione sul come realmente si siano verificati i fatti riguardo l'intervento in discorso in quanto, questa O.S. CONAPO è certa che il Comando VV.F. e la Direzione reg.le VV.F. coinvolti, se interpellati, sapranno ampiamente relazionare in merito.

Preme invece a questa O.S. CONAPO analizzare le ragioni assunte a fondamento dal C.N.S.A.S., anche questa volta, della avanzata pretesa dell'esclusività in capo a sé del soccorso in ambiente impervio.

Sul punto, **il quadro normativo vigente è molto chiaro.**

Nonostante ciò e nonostante i vari interventi legislativi e le varie sentenze ad opera degli organi giudiziari sull'argomento, spesso, molto spesso purtroppo, si assiste ad Amministrazioni dello Stato che palesano una certa incertezza interpretativa che talvolta porta persino a far confusione sulle competenze in merito a Soccorso pubblico, Soccorso sanitario e Protezione civile, tutti normati da corpus legislativi differenti. Incertezza e confusione che talvolta sembra palesarsi pure fra chi, nello stesso Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dovrebbe avere le idee ben chiare.

È noto a tutti che il **Soccorso pubblico è materia di esclusiva competenza dello Stato, che assolve a questo compito attraverso il Ministero dell'Interno, del quale il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è il braccio operativo.**

Nel pieno rispetto di quanto sancito all'art. 117 della nostra Costituzione, il D.Lgs. n. 97/2017 (attuativo dell'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge n. 124/2015 – c.d. Legge Madia in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), recante modifiche al D.Lgs. n. 139/2006 (quest'ultimo concernente le funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) ha sancito, rafforzandole, le competenze del C.N.VV.F.

Come evidenziato, in sede consultiva, dal Consiglio di Stato nel Parere n. 918/2017 – *«la disposizione di cui all'articolo 24 (D.Lgs. n. 139/2006 riformato) costituisce una delle direttrici fondanti dell'intervento normativo, mediante il quale si è voluta dettare una **disciplina unica del soccorso pubblico**, mantenendo il necessario coordinamento con le strutture della Protezione Civile e rimettendo ad appositi accordi la disciplina delle attività di soccorso pubblico integrato».*

Secondo questo angolo di visuale, avendo espressamente specificato (al comma 1) che spetta al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, *«in relazione alla diversa intensità degli eventi, la **direzione e il coordinamento** degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione»*, il riformulato art. 24 del decreto (la cui rubrica "Interventi di soccorso pubblico" è rimasta invece immutata) garantisce il necessario coordinamento con il sistema di protezione civile e/o con gli altri soggetti deputati per legge a funzioni specifiche di soccorso (ad esempio, la Guardia costiera per il soccorso in mare, di cui al comma 3; il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, per il soccorso in contesti impervi e connotati da particolare difficoltà operativa, di cui al comma 10).

Più specificamente, come precisato nella relazione illustrativa al testo di legge giunto in Consiglio dei ministri, *«in armonia con le disposizioni contenute nella legge n. 1570 del 1941 e da ultimo nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1636 del 2 maggio 2006, recante indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze, **il comma 1 viene integrato con la precisazione che il Corpo nazionale svolge un necessario ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività***

va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento fin dai primi momenti dell'intervento. La norma, pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso».

Il successivo comma 2, lett. b), descrive analiticamente la tipologia di interventi (ascrivibili nel novero del "soccorso pubblico") ad alto tasso di specializzazione svolti dal Corpo nazionale, individuandoli nell'**attività di «ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei», in ambito terrestre**. Tale previsione va letta in combinato disposto con il comma 10 del riformulato art. 24 del D.Lgs. n. 139/2006; entrambe queste disposizioni fanno salve le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (disciplinate dalla Legge n. 74/2001 e dall'art. 80, comma 39, della Legge n. 289/2002), nonché le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario.

Bisogna ricordare che, diversamente da quanto proclamato dall'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S., le anzidette competenze del Soccorso alpino **non sono affatto "esclusive"!** Invero, il sopra ricordato art. 80, comma 39, della Legge n. 289/2002, ha stabilito che soltanto **«di norma»** il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è attribuito al C.N.S.A.S.; quindi, nessuna riserva esclusiva di competenze.

Ma vi è di più! Lo stesso art. 1, comma 2, della Legge. n. 74/2001, fa salve **«nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale [...] le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni»** (e quindi dal C.N.VV.F.), residuando in capo al C.N.S.A.S. soltanto una funzione di coordinamento **«nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni»** (**attenzione! "organizzazioni" che è cosa ovviamente ben diversa dalle Amministrazioni o Corpi dello Stato**).

Tale impianto normativo (tutt'ora in vigore) si amalgama perfettamente con la novella del D.Lgs. n. 139/2006, che, se da un lato, si ribadisce, assicura e conferma le funzioni spettanti ai volontari del Soccorso alpino; dall'altro lato, elimina risolutivamente qualunque restante dubbio circa il ruolo, le funzioni e le responsabilità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco negli **interventi di soccorso pubblico integrato**.

Sul punto, una ulteriore conferma la si evince proprio dalla lettura della relazione illustrativa (allegata al testo di legge), allorché – riguardo al nuovo art. 4 ed alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune – si osserva che **«sempre al fine di favorire lo sviluppo di attività di interesse comune con le regioni e gli enti locali, nell'ottica di una rinnovata condivisione degli obiettivi di sicurezza delle comunità e della promozione del volontariato, viene specificato che con l'istituzione di tali distaccamenti e il contributo degli enti territoriali si può favorire anche la costituzione di servizi alla collettività di soccorso pubblico integrato. Un esempio concreto in tal senso è configurato nello stesso decreto legislativo n. 139/2006, laddove all'articolo 24, comma 10, si prevede la possibilità che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, possa realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome, utilizzando la propria componente aerea. In alcune regioni, infatti, sono state unite, attraverso l'utilizzo degli elicotteri e del personale del Corpo nazionale e del personale del servizio 118, le reciproche competenze in materia di soccorso tecnico e di soccorso sanitario, per offrire al cittadino un servizio più efficiente a salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone. La collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio Sanitario regionale, consente, infatti, l'IMMEDIATA E SIMULTANEA attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio di soccorso pubblico e al servizio di soccorso sanitario, mediante la loro compenetrazione operativa, realizzata attraverso equipaggi misti e specifici accordi operativi. In alcune regioni l'orografia del territorio è tale che il servizio di soccorso integrato costituisce la risposta ottimale da parte della Pubblica Amministrazione in caso di incidente. Esso consente di far giungere rapidamente e**

contemporaneamente sul luogo dell'evento sia la componente sanitaria che quella tecnica, in possesso delle risorse più idonee per affrontare le varie problematiche che possono presentarsi. Quella del soccorso pubblico integrato costituisce, quindi, un'esperienza operativa già maturata in termini positivi, che si vuole riproporre pure in altri contesti, dove le peculiari esigenze locali richiedano soluzioni nuove anche in termini organizzativi».

In definitiva, il **D.Lgs. n. 139/2006** rafforza le funzioni (soprattutto di direzione e coordinamento), le **competenze e le responsabilità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e NON assegna nessuna "esclusività" alla Organizzazione di Volontariato C.N.S.A.S.**

Appare dunque chiaro che **in Italia il soccorso in genere è assicurato dallo Stato.**

Lo Stato che "interviene" attraverso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per gli aspetti di emergenza e urgenza tecnica, le Regioni per l'emergenza e urgenza sanitaria e la Guardia Costiera per il soccorso in mare.

A queste attività possono contribuire, a vario titolo, altre Istituzioni, come le Forze di Polizia e le Forze Armate, oppure le organizzazioni di volontariato, come per esempio il C.N.S.A.S.

Per completezza, si evidenzia che il quadro normativo non muta nemmeno in relazione all'attuale testo della Legge del 21 marzo 2001, n. 74 che, all'art. 2, comma 2, recita: «*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...) individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo*».

Come risulta evidente, se l'interpretazione data dal C.N.S.A.S. a questa norma fosse corretta, allora ci troveremmo di fronte ad un gigantesco conflitto con l'intero Corpus di leggi che regolamentano l'attività di Soccorso pubblico e di Soccorso sanitario.

In realtà, la norma di cui sopra appare più il frutto di un tentativo del C.N.S.A.S. di ottenere per legge la tanto decantata "esclusività" e del conseguente intervento degli organi legislativi e tecnici del Parlamento a tutela delle prerogative istituzionali delle Amministrazioni dello Stato

Infatti, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, per legge anche il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può collaborare con le Regioni ed i rispettivi Servizi Sanitari, peraltro in ambiti ben più ampi di quelli che riguardano il Soccorso alpino.

Appare evidente quindi che tutto al più si possa parlare di "esclusività" solo per il Soccorso sanitario inteso come l'insieme degli atti medici ed infermieristici posti in essere durante un intervento; ma certamente è esclusa la parte tecnica del soccorso che, al pari di quello sanitario, ha specifiche norme che lo regolamentano.

Nella consapevolezza della complessità dell'argomento, **questa O.S. CONAPO ritiene altresì doveroso porre un breve cenno ad alcune ulteriori e ricorrenti problematiche correlate.**

A dispetto della chiarezza del quadro normativo che regola l'attività di Soccorso pubblico ed in relazione alla già citata confusione interpretativa che a volte caratterizza l'operato di soggetti a vario titolo in esso implicati, si segnala che molte Regioni emanano provvedimenti legislativi mirati a regolamentare l'attività di Soccorso pubblico; provvedimenti che sovente riguardano proprio il ruolo del C.N.S.A.S.

Si è assistito purtroppo in passato alla pubblicazione di Leggi regionali che conferiscono all'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. poteri di direzione e coordinamento degli interventi di Soccorso pubblico indipendentemente dalla presenza di altri soggetti, amministrazioni dello Stato **comprese.**

Un primo esempio riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia.

L'art. 1 della Legge regionale FVG del 16 giugno 2017 n. 24 prevede che: «1. *La presente legge detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG). 2. La Regione Friuli Venezia Giulia, per gli interventi di soccorso sanitario **e non sanitario** in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvale stabilmente del CNSAS FVG quale associazione di promozione sociale di cui all' articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di*

promozione sociale), ferme restando le peculiari competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di soccorso, e ne riconosce in detti ambiti: **a) la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso; b) il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario; c) il ruolo di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamità.**»

Appare evidente come **il comma 2 lett. a) rappresenti una palese invasione delle competenze esclusive dello Stato** da parte della Regione FVG. Una vera e propria elusione dell'art. 117 della Carta Costituzionale e di tutto il Corpus normativo nazionale da esso discendente. Anche **il comma 2 lett. b)** che inteso letteralmente riguarderebbe esclusivamente il soccorso sanitario, in realtà viene richiamato continuamente dal C.N.S.A.S. per reclamare il potere di direzione e coordinamento delle operazioni tecniche di soccorso quasi ci fosse nella norma un "sottinteso" relativo alla fase tecnica delle operazioni di soccorso.

Altro triste esempio riguarda la Regione Piemonte.

All'art. 2 della Legge regionale Piemonte del 28 luglio 2021, n. 20, è previsto che: «**1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 74/2001, si avvale del SASP – CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, ricerca, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASP-CNSAS opera all'interno del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale. Il coordinamento globale delle operazioni di soccorso resta in capo alle centrali di competenza del sistema di emergenza sanitaria territoriale 118 regionale; le operazioni tecniche sullo scenario incidentale sono gestite dal SASP - CNSAS, in stretto coordinamento con il sistema di emergenza regionale**».

Anche questa previsione normativa costituisce una palese invasione delle competenze esclusive dello Stato. Infatti, come si evince dal disposto evidenziato in grassetto, la Regione Piemonte conferisce al C.N.S.A.S. poteri di coordinamento della fase tecnica delle operazioni di soccorso annettendo, arbitrariamente e senza averne alcun titolo, all'ambito del soccorso sanitario anche quello tecnico.

Si rileva inoltre come tale norma, al pari delle similari di altre Regioni, non tiene conto della necessità di tutelare la sicurezza del personale che interviene da tutti i rischi tecnici potenzialmente presenti e non solo da quelli relativi all'ambiente naturale nel quale si muovono, rischi per i quali gli operatori del C.N.S.A.S. non hanno alcuna competenza.

Rispetto a tutto ciò, ad oggi, lo Stato incredibilmente non ci risulta sia mai intervenuto.

Così, mentre in seno alla Corte Costituzionale si possono trovare impugnazioni di norme regionali che, ad esempio, legiferano sulla manutenzione di sentieri di montagna di un parco nazionale, nessun Governo **inspiegabilmente** ci risulta mai abbia promosso questioni di legittimità costituzionale avverso leggi regionali che prevedono, illegittimamente, una qualche "supremazia" dell'Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. su chiunque, Amministrazioni dello Stato comprese.

È evidente che tale modus operandi da parte dello Stato altro non fa che ingenerare sempre di più incomprensioni e confusione.

Purtroppo però, **non solo le Regioni escono dalle proprie competenze.**

Infatti si assiste pure a casi dove gli Enti Parco invadono le competenze Statali in convenzioni e Protocolli di intesa con Servizio sanitario ed Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S.

Un primo esempio, la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, in provincia di Trapani.

Tale Ente ha promosso un Protocollo intestato alla stessa, al Servizio 118 ed all'Organizzazione di Volontariato C.N.S.A.S. Sicilia (**doc.2**), per regolamentare il Soccorso sanitario nel territorio amministrato. Il documento si basa sull'ingannevole sottinteso contenuto nella Legge n. 74/2001 con il quale si tenta di far passare per sanitaria la fase tecnica delle operazioni di soccorso, del quale si è accennato poco sopra.

Un mero Protocollo, addirittura firmato anche dalla Capitaneria di Porto, dalla Prefettura di Trapani e, incredibilmente, **dal locale Comando dei Vigili del Fuoco**, nel quale, al **punto E**, si

prevede che: **“L’attivazione del Corpo dei Vigili del Fuoco sarà prevista, da parte del 118, nei casi in cui gli altri Enti e Strutture preposte ai soccorsi sanitari nelle aree della Riserva, ne condividano la necessità.”** In altre parole, è come se “si facesse finta di non sapere” che la fase tecnica del soccorso è cosa assai diversa da quella sanitaria ed è sottoposta a differente e specifica legislazione per escludere in modo sostanziale il C.N.VV.F. (dunque il Ministero dell’Interno e dunque lo Stato) dalle attività che tutte le norme, dalla Costituzione a scendere, affidano in via esclusiva proprio ai Vigili del Fuoco stessi.

La cosa strabiliante e nel contempo triste è che sia la Prefettura sia il Comando dei Vigili del Fuoco locali sembra proprio abbiano aderito al protocollo “senza battere ciglio”!

Un secondo esempio, riguarda il Parco nazionale del Vesuvio.

Nel 2015, l’Ente medesimo stipulava una convenzione (**doc.3**) con l’Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. nella quale, all’art. 1, si prevede che **«L’Ente Parco ed il CNSAS, si impegnano a realizzare la più ampia collaborazione nelle fasi dell’emergenza e del soccorso, tramite il concorso dei tecnici del CNSAS e dei relativi mezzi e dotazioni. Tale concorso si svolgerà prevalentemente nel campo delle emergenze e del soccorso legate a quanto disposto dalla Legge n. 74/81 e Legge n. 289/02 negli ambienti ostili ed impervi del territorio del Parco e nel campo di applicazione della Legge 225/92, oltre che nel settore dell’informazione e della prevenzione. A tal fine l’Ente Parco riconosce e rafforza ulteriormente sul suo territorio il ruolo di soggetto di riferimento per l’attuazione della ricerca e soccorso in ambiente impervio, come da normativa vigente».**

In questa convenzione addirittura, **l’Ente Parco decide di occuparsi di Soccorso Pubblico e anche di Protezione Civile, ovviamente senza averne alcuna competenza giuridica**, su quello che definisce **il suo territorio**; inoltre, prevede che le richieste di soccorso debbano giungere attraverso la sala operativa unificata della Protezione Civile (che non ha alcuna competenza nell’attività di Soccorso Pubblico al di fuori degli eventi che ricadono nella normativa di protezione civile), il 118 o il C.N.S.A.S., saltando a piè pari tutta la normativa che regola il Soccorso Pubblico!

Tutto ciò nell’assoluta immobilità delle Amministrazioni dello Stato che sarebbero state competenti nella materia in predicato.

Adirittura poi, nella convenzione, vengono anche stabiliti precisi criteri per la definizione di cosa si debba intendere per “interventi di soccorso” e per “ambienti ostili ed impervi”, nonché la facoltà per il C.N.S.A.S. di richiedere, la dove lo ritenga necessario, l’intervento di altre strutture emergenziali. In parole diverse, siamo di fronte all’idea che il territorio del quale si parla sia un “piccolo regno” nel quale le norme dello Stato italiano non valgono e vengono sostituite da altre norme, più funzionali al perseguimento degli obiettivi dei soggetti che le generano.

Il tutto, è il caso di ribadirlo, nell’immobilità più assoluta delle Amministrazioni dello Stato competenti!

Le attività su descritte quali esempi di una ben più ampia situazione esistente, sia quelle legislative regionali sia quelle convenzionali dei diversi Enti di gestione dei parchi, costituiscono di fatto la **creazione di sistemi di soccorso paralleli a quello Statale.**

Sistemi con ogni probabilità basati su un’interpretazione delle norme capziosa ed “asservita ai propri interessi”.

Si noti peraltro che in tutti i casi in cui, sulla base delle norme regionali e degli accordi su esposti, per una richiesta di soccorso si attiva un soggetto diverso da quelli istituzionalmente competenti, mentre questi ultimi sono comunque pienamente operativi 24 ore su 24, vengono impiegate risorse pubbliche che potrebbero essere risparmiate. Inoltre, contemporaneamente, l’ottimizzazione della gestione dei soggetti pubblici deputati all’attività di soccorso perde efficacia per il loro mancato impiego.

Da ultimo, **questa O.S. CONAPO ha desiderio di porre all’attenzione di chi legge il fatto che i Protocolli d’intesa di cui sopra vengono spesso stipulati dall’Organizzazione di volontariato C.N.S.A.S. anche con quasi tutte le Amministrazioni Statali.**

In linea di massima nulla di negativo, ovviamente, a qualsiasi convenzione che possa portare ad un più efficiente impiego di strutture pubbliche, coinvolgendo associazioni di volontariato che posseggono e sanno esprimere competenze di alto livello, quale certamente è il C.N.S.A.S.

Il punto è che a volte questi protocolli rischiano di invadere, nei fatti, le competenze di Soccorso Pubblico del Ministero dell'Interno – Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ora, l'art. 16, comma 3, della Legge dell'1 aprile 1981, prevede che le Forze di Polizia *“possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”* e così anche possono essere utilizzate le Forze armate, in virtù delle specifiche norme che ne regolamentano l'impiego.

È palese però che quel *“possono essere utilizzate”* viene a volte non correttamente interpretato.

Accade così, e non di rado, che sia le Forze di Polizia che sia le Forze armate, si attivino autonomamente in base a richieste di intervento che giungono dallo stesso C.N.S.A.S., quando invece dovrebbero allertare tempestivamente il C.N.VV.F., rischiando di generare sovrapposizioni operative e spreco di risorse, e finendo per porsi al di fuori delle norme di gestione operativa dell'apparato di Soccorso Pubblico ordinario nelle quali si sancisce che la competenza della direzione e coordinamento dell'intervento sono del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche in questo caso si assiste al mancato impiego di strutture per legge deputate all'attività di Soccorso Pubblico ed all'attivazione invece di soggetti che avrebbero il compito di intervenire se richiesti in caso di necessità, da chi ne ha la competenza, e non certamente da una organizzazione di volontariato che, per quanto meritoria possa essere, non ha funzioni di attivazione dell'apparato di Soccorso tecnico dello Stato.

Duole dirlo ma si tratta anche in questo caso di una sorta “sistema parallelo di soccorso” realizzato, questa volta, nell'ambito dello stesso apparato statale!

Per concludere, la presente nota costituisce un'illustrazione parziale ed iniziale di una problematica importante che oramai da diversi decenni affligge il buon funzionamento dell'apparato di Soccorso pubblico.

Si tratta di una situazione che per vari motivi, alcuni certamente afferenti a precise responsabilità politiche, non ha ancora trovato soluzione.

Questa O.S. CONAPO crede di non sbagliare se descrive quello che può essere definito uno scontro in atto come “l'alterco” fra chi cerca di ottenere forzando la legge qualcosa che non gli compete e chi, servendo lo Stato come si serve una fede, da Amministrazione dello Stato quale è, si batte senza tregua per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini.

Per quanto sopra, questa **O.S. CONAPO chiede a quanti in indirizzo un fattivo e concreto interessamento alla questione oltre ad un tempestivo intervento risolutivo che provveda a riportare nell'ambito di propria competenza l'attività legislativa delle Regioni**, anche modificando le norme esistenti che risultino difformi al dettato costituzionale e rispetto alla normativa nazionale vigente, **oltreché l'attività degli Enti parco e di ogni altro Ente, Organizzazione o Amministrazione dello Stato.**

Inoltre, si chiede a codesto Ministero dell'Interno di intervenire fornendo specifiche e chiare indicazioni a tutte le Regioni ed a tutti i soggetti afferenti alle attività di Soccorso Pubblico, sulla funzione di direzione e coordinamento dell'attività di Soccorso Pubblico, chiarendo in particolare la differenza esistente fra Fase Tecnica e Fase Sanitaria delle operazioni di soccorso e rimarcando quanto previsto dalla legge in ordine alla funzione di direzione e coordinamento, anche rispetto alla partecipazione alle attività di soccorso di altre Amministrazioni dello Stato (FF.PP. e FF.AA.).

A questo proposito, si auspica e si chiede l'attivazione immediata su tutto il territorio nazionale di iniziative atte a favorire l'interazione operativa fra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed i Servizi Sanitari Regionali 118, con l'obiettivo di giungere ad una condizione di interoperatività stabile, nella quale la fase tecnica e quella sanitaria del soccorso possano

integrarsi ed interagire nel modo più efficiente, ad esclusivo vantaggio dei cittadini in ogni situazione emergenziale.

La presente vale come formale richiesta d'incontro con le SS.LL. per discutere della delicata problematica rappresentata

In attesa di gentile riscontro si ringrazia anticipatamente e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Documenti allegati:

- 1) Nota C.N.S.A.S. Servizio reg.le Sicilia del 15.11.2022;
- 2) Protocollo di Intesa la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro;
- 3) Convenzione Ente Parco nazionale del Vesuvio – C.N.S.A.S..

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato autonomo VV.F.

Marco PIERGALLINI
